



27304-17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/03/2017

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA

Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO

Dott. PASQUALE GIANNITI

Dott. EUGENIA SERRAO

Dott. DANIELE CENCI

SENTENZA
N. 622/17
- Presidente -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N. 46111/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) N. IL (omissis)

avverso la sentenza n. 2524/2015 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
21/03/2016

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DANIELE CENCI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIO BALISANO
che ha concluso per IL RICORSO DEL RICORSO

Udito, per la parte civile, l'Avv (omissis) DET FOM DI
MONIA, che ha chiesto la GRADUAZIONE DELLA SENTENZA, DISPOSTO
Udit i difensori Avv. CONCLUSI SCRITTE DI NOTA SPESA.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze il 21 marzo 2016 ha confermato integralmente la sentenza del 27 ottobre 2014 del Tribunale di Grosseto, appellata dall'imputato, che aveva riconosciuto (omissis) responsabile del reato di omicidio colposo, fatto contestato come commesso il (omissis) .

2. Il fatto da cui è scaturito il processo consiste nell'incidente automobilistico occorso a (omissis) che, partecipante alla manifestazione sportiva automobilistica " (omissis) ", percorrendo alla guida della propria vettura BMW la strada provinciale n. (omissis) in direzione da (omissis) , andava ad urtare con la parte anteriore della fiancata sinistra dell'auto contro una quercia posta sul margine sinistro della carreggiata, perdendo la vita quasi sul colpo per effetto dell'impatto.

3. La responsabilità dell'imputato è stata affermata dai giudici di merito in qualità di presidente dell'associazione sportiva (omissis) , organizzatrice della manifestazione sportiva automobilistica " (omissis) (omissis) " e destinatario dell'autorizzazione del (omissis) (omissis) dell'amministrazione provinciale di (omissis), cioè in posizione di garanzia.

Il profilo di colpa, sia generica (negligenza, imprudenza, imperizia) che specifica (violazione della prescrizione contenuta sia nel verbale di collaudo tecnico del (omissis) sia al punto n. 13 dell'autorizzazione provinciale del (omissis)), è stato riconosciuto sussistente per avere omesso l'imputato di delimitare, segnalare e proteggere, con rotabelle o similari rispondenti ai requisiti di resistenza all'urto, comunque in modo tale da eliminare il pericolo dei veicoli in uscita dal piano viabile, le alberature, i manufatti, eventuali rocce sporgenti e quant'altro potesse costituire potenziale pericolo nelle immediate vicinanze della strada, così contribuendo a cagionare la morte dell'automobilista (omissis) che, nel corso della settima prova speciale del rally, circa 300-400 metri dopo la partenza, dopo avere percorso un tratto rettilineo ed in leggera salita e dopo avere affrontato una curva volgente a sinistra a velocità superiore ai 100 km/h, avendo perso il controllo dell'auto, all'uscita della curva stessa andava ad urtare alla velocità di circa 80 km/h contro una grande quercia posta sulla banchina sul margine sinistro della carreggiata a circa un metro dal ciglio della strada, perdendo la vita.

M.

4. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, che si affida a due motivi di ricorso con i quali denuncia promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale.

4.1. Con il primo motivo censura violazione degli artt. 42, 43 e 589 cod. pen. e connesso difetto di motivazione sotto i profili della illogicità e contraddittorietà, assumendo la decisione erronea ed illegittima quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato, alla violazione della regola cautelare, alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento e all'esistenza del nesso di causalità, oltre che mancata assunzione di prova decisiva e violazione dell'art. 507 cod. proc. pen.

4.1.1. In relazione al rispetto o meno da parte dell'imputato delle regole cautelari, si assume che dalla documentazione in atti e della deposizione dei testi (omissis), (omissis) (le cui dichiarazioni si riportano per stralcio nell'atto di impugnazione) e (omissis) risulterebbe che il ricorrente aveva adempiuto a tutte le formalità prescritte per la manifestazione sportiva, che aveva ottenuto, previe verifiche della p.a., la necessaria autorizzazione e che poco prima dell'inizio del rally era passata una pattuglia della Polizia stradale senza nulla rilevare, tanto che la gara si era tenuta regolarmente.

Richiamata la motivazione resa della Corte di appello al riguardo, si muove alla stessa la critica di avere considerato il controllo pre-gara come un atto a sé stante, del tutto svincolato dal procedimento amministrativo, mentre ne costituisce parte integrante.

La Corte territoriale errerebbe ulteriormente nell'ammettere la possibilità di errori degli agenti che hanno svolto la verifica pre-gara, magari per incompleta *«conoscenza di tutti i potenziali pericoli o non avere, nel momento del controllo, la possibilità di effettuare una valutazione approfondita»* (così alla p. 6 della sentenza impugnata), in quanto il controllo da parte degli organi di cui all'art. 12 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, costituisce condizione di sopravvivenza dell'autorizzazione.

Sotto tale profilo, gravemente erroneo ed illegittimo sarebbe il rifiuto, inadeguatamente motivato, sia da parte del Tribunale che della Corte di appello di accogliere la richiesta difensiva di ascoltare gli appartenenti alla Polizia stradale che effettuarono il giro di verifica, in quanto si sarebbe così sottratto al processo un dato fondamentale, essendo l'imputato, organizzatore dell'evento, soggetto sottoposto al controllo dalla Polizia stradale, organo di cui si afferma, peraltro, la possibilità di un errore sulla scorta di presupposti indimostrati.

4.1.2. Ad avviso del ricorrente, le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale circa il controllo pre-gara produrrebbe effetti anche sotto il distinto profilo della prevedibilità dell'evento, non essendo stato possibile, proprio per

effetto del rigetto della richiesta di esame delle persone fisiche che effettuarono il controllo, accertare i criteri di valutazione che seguirono i controllori.

Quanto, in particolare, alle condizioni dell'autovettura condotta dalla vittima, decisive sarebbero le deposizioni dei testimoni (omissis) , navigatore trasportato sull'auto di (omissis) e sopravvissuto all'incidente, e di (omissis) (omissis) , fratello della vittima, che hanno entrambi parlato di problemi dell'auto: tale circostanza, unitamente ai dati, che si traggono dalla consulenza del P.M., secondo cui la vettura era da turismo con omologazione scaduta, aveva subito modifiche effettuate con disponibilità economica limitata, durante la curva perse aderenza ed aveva le gomme consumate, sarebbero indicative di circostanze fattuali che avrebbero avuto sicuramente un ruolo nella causazione dell'evento. Agli agenti di Polizia si sarebbe dovuto chiedere anche se avessero controllato le condizioni dell'autovettura: infatti i difetti evidenziati avrebbero reso, secondo il ricorrente, l'evento imprevedibile ovvero evitabile se il conducente avesse indossato il collare di Hans.

4.1.3. Ed a proposito della evitabilità, si sottolinea sia che persino la Procura generale aveva sollecitato nuova consulenza in appello onde accertare se eventuali protezioni sullo specifico punto del percorso sarebbero state idonee ad impedire l'evento morte sia che lo stesso consulente del P.M. aveva, testualmente, osservato che *«Il sottoscritto consulente ritiene che l'urto sia stato troppo violento e di tipologia tale da rendere ben poco efficace qualsiasi tipo di protezione fisicamente utilizzabile»*.

Al riguardo si censura l'essersi la Corte di appello "rifugiata" (p. 21 del ricorso) nell'adesione all'argomento sostenuto dal consulente della parte civile, ing. (omissis), secondo il quale l'uso di una protezione intorno all'albero avrebbe, comunque, cambiato la dinamica dell'urto e ridotto gli effetti dell'impatto, avendo, infatti, riportato lesioni modeste il navigatore che era seduto a fianco dell'autista deceduto proprio perché non colpito direttamente dalla pianta. Siffatte conclusioni sarebbero censurabili poichè verrebbero a modificare l'esito della consulenza del P.M. attraverso il ricorso alla consulenza della parte civile.

4.1.4. La sentenza sarebbe gravemente viziata, secondo il ricorrente, anche in relazione al tema dell'eventuale intervento di cause sopravvenute sufficienti a determinare da sole l'evento e tali da escludere il nesso di causalità.

Il non avere effettuato l'autopsia, quindi il non avere accertato la specifica causa di decesso, e il non avere tenuto in considerazione che la vittima non indossava il collare di Hans avrebbero condotto i giudici di merito a conclusioni che si giudicano apodittiche e contraddittorie, anche per non avere considerato che all'interno dell'automobile vi sono parti, quali il volante e la struttura di

collegamento alle ruote, che in occasione dell'impatto costituiscono pericolo esclusivamente per il conducente e non anche per il trasportato.

4.2. Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 62-*bis*, 132 e 133 cod. pen. e, nel contempo, mancanza e contraddittorietà di motivazione, per avere la sentenza impugnata affrontato – si ritiene – con mere clausole di stile il tema del trattamento sanzionatorio ed inoltre per avere immotivatamente ritenuto inidoneo a determinare una riforma del trattamento sanzionatorio il comportamento processuale dell'imputato ed il rispetto delle formalità prescritte dal procedimento amministrativo.

4.3. Infine, con memoria intitolata "motivi nuovi" depositata il 9 febbraio 2017 la difesa ha contestato l'assenza fisica di apparato motivazionale in relazione alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa all'imputato, che ne aveva fatto espressa richiesta con l'atto di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente dato atto che la richiesta di rinvio per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere penali non è stata accolta (v. ordinanza alla p. 2 del verbale di udienza).

L'art. 4 del Codice di autoregolamentazione del 4 aprile 2007, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera del 13 dicembre 2007 (in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008), statuisce, testualmente, quanto segue:

«L'Astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:

a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni;

b) nei procedimenti o nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o

d'ufficio non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale».

Quanto alla natura della fonte normativa, il codice di autoregolamentazione è considerato dalle Sezioni Unite fonte di diritto oggettivo, normativa secondaria o regolamentare, vincolante non soltanto per il difensore ma anche per il giudice (Sez. U, n. 26711 del 30/05/2013, Ucciero, Rv. 255346; Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259926) e l'astensione un vero e proprio diritto del difensore, ove ricorrano le condizioni di cui al codice di autoregolamentazione (Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, cit.).

Ciò posto, maturando il termine di prescrizione del reato per cui si procede il 25 aprile 2017 (non ci sono eventi sospensivi), cioè nel termine di novanta giorni di cui alla lett. a) dell'art. 4 del richiamato codice di autoregolamentazione, è esclusa la possibilità di astensione.

2. Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato.

2.1. Quanto al primo motivo, lo stesso, sia pure sotto l'apparente veste della denunziata violazione di regole sulla colpa e sulla causalità, è, in realtà, in larga parte incentrato su pretesi vizi motivazionali, a fronte di doppia conforme di condanna e senza evidenziare travisamenti della prova.

Si passi ad esaminare, in particolare, le singole censure.

2.1.1. Quanto alla pretesa violazione degli artt. 507 e 603 cod. proc. pen, osserva il Collegio che l'art. 603 cod. proc. pen. prevede un potere pacificamente discrezionale del giudice di merito, salva l'ipotesi, non ricorrente però nel caso di specie, di sopravvenienza di prove nuove (infatti, *«in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ex art. 603, comma secondo, cod. proc. pen., il giudice di appello è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, salvo il limite costituito da richieste di prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti; diversamente nell'ipotesi contemplata dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività»*: così Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, Lo Bianco e altri, Rv. 253526; in senso conforme, cfr. Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657; Sez. 3, n. 42965 del 10/06/2015, L., Rv. 265200; Sez. 1, n. 39663 del 07/10/2010, Cascarino e altro, Rv. 248437; Sez. 5, n. 12443 del 20/01/2005, Unis, Rv. 231681; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca e altro Rv. 227494).

2.1.2. In relazione alle ulteriori plurime doglianze affasciate nel primo motivo di ricorso, va detto che nessuno degli argomenti svolti, considerati

isolatamente o nel loro complesso, risulta avere una forza persuasiva tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio svolto nelle, tra di loro conformi, sentenze di merito (cfr. il principio affermato al riguardo da Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi e altro, Rv. 258438; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207).

2.1.2.1. Appare opportuno precisare, prima di passare ad affrontare le singole doglianze, che, quanto alla dinamica dell'infortunio, le sentenze di merito forniscono le seguenti informazioni:

la quercia, collocata a circa un metro dal ciglio della strada, non era protetta con rotabelle o con altro materiale;

oltre l'albero, più lontano dalla strada, vi era un casolare;

l'automobile BMW, a trazione posteriore, aveva subito modifiche al motore che, secondo quanto accertato dal consulente del P.M., non hanno avuto alcuna concreta incidenza sulla dinamica del sinistro;

sempre secondo quanto accertato dal consulente del P.M., nessun guasto meccanico è stato rilevato;

i pneumatici (al cui eventuale scoppio non si fa cenno né in sentenza né da parte del ricorrente), seppure obsoleti e con vistose crepature sulla superficie del battistrada, erano comunque, come precisato dal c.t. del P.M., in linea con quelli utilizzati per simili competizioni e l'auto era stata ammessa alla gara poiché le gomme non erano evidentemente afflosciate o manifestamente inadatte;

dopo i primi giri, la gara era stata sospesa per 15-20 minuti, sicché le gomme avevano avuto modo di raffreddarsi; del resto, l'impatto era avvenuto subito dopo la partenza, percorsi appena 500 metri, quando le gomme non si erano ancora potute scaldare;

l'urto, avvenuto tra l'albero e la parte sinistra dell'auto, proprio nel punto occupato dal conducente, era stato di tale forza che l'automobile si era piegata attorno all'albero, cioè lo sportello del guidatore aveva preso la forma del tronco.

Ciò posto, la circostanza che la grande quercia posta nelle immediate vicinanze della strada (nella banchina e ad un metro circa dal ciglio) fosse priva di protezione, in difformità da quanto prescritto nel verbale di collaudo e nell'autorizzazione provinciale, è stata ritenuta dai giudici di merito fondante la colpa dell'imputato, anche considerato che il precetto cautelare violato era teso proprio ad evitare eventi del tipo di quello verificatosi, essendo peraltro prevedibile e concretamente prevenibile, nel contesto del rally automobilistico da svolgersi in strade chiuse al traffico, attività intrinsecamente pericolosa, l'errore del pilota, e che, essendosi in presenza di reato omissivo, il nesso di causalità tra

omissione ed evento deve valutarsi in termini di alta probabilità logica, nel caso di specie avente riferimento anche alla notoria minore aderenza alla strada delle auto a trazione posteriore rispetto a quelle a trazione anteriore ed alla – ritenuta dal consulente – minor forza devastante dell’impatto o deviazione dell’evoluzione dell’incidente in caso di adeguata protezione del fusto della pianta.

E’ stata inoltre ritenuta irrilevante dai giudici di merito la circostanza che il tratto stradale fosse stato controllato anche dalla Polizia stradale, in quanto destinatario della posizione di garanzia era l’imputato.

2.1.2.2. Ciò posto, proprio con riguardo al controllo pre-gara, argomento peraltro già sviluppato dalla difesa nell’atto di appello (pp. 3-7, 11-12 e 17 dell’impugnazione), ha ritenuto la Corte di appello, arricchendo il ragionamento già svolto sul punto dal Tribunale (p. 4 della sentenza di primo grado e pp. 5-6 di quella di appello), che era palese dall’esame delle fotografie dei luoghi la pericolosità di un tale ostacolo a così breve distanza dal ciglio della strada ed all’uscita di una curva, luoghi che dovevano ritenersi conosciuti dall’organizzatore, che il controllo dell’autorità di Polizia potrebbe essere non completo o perché non a conoscenza di tutti i pericoli (ad esempio, che partecipavano al rally auto a trazione posteriore, per loro natura meno stabili) o perché priva della possibilità di svolgere un esame approfondito e che, comunque, un eventuale errore di valutazione degli agenti della Polizia stradale non scriminerebbe il titolare della posizione di garanzia.

Con la conseguenza, peraltro, che *«la irrilevanza della valutazione di non pericolosità eventualmente espressa, anche solo di fatto, dagli agenti autori dell’ultimo controllo prima della gara rende quindi inutile la integrazione probatoria richiesta»* (così alla p. 6 della sentenza impugnata).

Quanto alle condizioni dell’automobile condotta da Sebastiano Scamporlino (altro tema già introdotto nell’appello, v. pp. 12-16), si tenta di contestare, mediante il – non probante – richiamo a passaggi decontestualizzati di brani delle dichiarazioni del trasportato e del fratello della vittima relativi a sensazioni soggettive circa il comportamento della vettura, l’esito dell’istruttoria tecnica, ove è appena il caso di sottolineare che il C.T. del P.M. ha ritenuto, come si è visto, che la BMW aveva – sì – subito modifiche al motore ma che tali modifiche non hanno avuto alcuna concreta incidenza sulla dinamica del sinistro, che nessun guasto meccanico è stato rilevato e che le gomme, seppure in non buone condizioni, non erano evidentemente afflosciate o manifestamente inadatte (p. 4 della sentenza impugnata e pp. 2-3 della sentenza del Tribunale).

Anche il tema della possibilità o meno di un esito diverso in caso di urto contro il tronco dell’albero ove adeguatamente protetto, già sinteticamente introdotto con l’atto di appello (p. 16), è stato affrontato nella sentenza

impugnata che, sviluppando l'osservazione già svolta da parte del Tribunale (pp. 4-5), ha motivatamente fatto propria l'opinione del c.t. della parte civile, ing. (omissis), circa la minore lesività di un impatto contro un oggetto protetto, come dimostrato del resto dall'essere uscito il navigatore (omissis) quasi illeso dall'incidente e dalla forza esercitata sullo sportello lato conducente, piegato secondo la sagoma del tronco (pp. 4-5 della sentenza di appello).

Quanto, infine, alla mancanza di autopsia e al non avere l'imputato indossato il colare di Hans (solo il secondo tra i due aspetti già introdotto con l'appello, v. p. 16), a parte il fatto che in precedenza la difesa non risulta essersi lamentata dell'omissione dell'esame autoptico, la Corte di appello (alle pp. 6-7) ha descritto le gravi conseguenze riportate dal conducente la BMW, comprensive anche di lesioni al capo, al volto ed al torace, parti del corpo che, in ogni caso, non sarebbero state mai protette dal collare in questione.

Ebbene, tutti i riferiti passaggi motivazionali appaiono al Collegio logici, congrui, resistenti alle censure ed immuni da vizi emendabili in cassazione, risultando in ogni caso decisivo che gli sforzi difensivi si infrangono sulla constatazione che, come correttamente puntualizzato a più riprese nella sentenza di merito, la concorrente colpa altrui, accertata (la vittima) ovvero solo ipotizzata (gli agenti incaricati del controllo), non elimina la responsabilità dell'imputato, la cui posizione di garanzia era particolarmente pregnante.

Del resto, e conclusivamente, già Sez. 4, n. 35326 del 03/07/2008, Zecchino, Rv. 241982, ha – condivisibilmente – avuto modo di precisare che *«In tema di responsabilità da sinistri stradali, gli organizzatori di corse automobilistiche (nella specie: "rally" di montagna) hanno l'obbligo giuridico di porre in essere tutte le cautele possibili onde evitare incidenti di gara, non potendo, in difetto, invocare il carattere intrinsecamente pericoloso della predetta attività, che soltanto con riguardo alle condotte dei partecipanti può dirsi non ispirata al comune concetto di prudenza»*.

2.2. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, destituito di fondamento.

Quanto, infatti, al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha dato atto (p. 7) che il Tribunale è partito da una pena poco superiore al minimo edittale, di otto mesi di reclusione (p. 5 della sentenza di primo grado), con riduzione per le riconosciute attenuanti generiche, peraltro applicate nella massima estensione, e che la difesa non ha introdotto valide ragioni giustificative di un ipotetico trattamento più mite, essendosi limitata ad invocare *«una sorta di buona condotta processuale e pre-processuale non meglio specificata»*, peraltro in presenza di ben due precedenti in giudicato a pena sospesa nel casellario dell'imputato (p. 7 della sentenza di appello).

Ed è ben noto che, secondo costante orientamento di legittimità, «*In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.*» (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596), in applicazione del risalente – e sempre valido – canone secondo il quale quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale (v., tra le numerose pronunzie, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti e altri, Rv. 255825; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo e altri, Rv. 241189; Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, dep. 2000, Baragiani, Rv. 217333).

2.3. Il terzo motivo, contenuto nella memoria da ultimo depositata, è vistosamente inammissibile sia per la tardività con il quale è stato posto per la prima volta, non essendovi traccia del tema della pena sospesa nel ricorso tempestivamente depositato, sia, in ogni caso, per la manifesta infondatezza dello stesso, avendo la Corte territoriale chiarito *expressis verbis* (p. 7) che osta al beneficio la presenza di due condanne per delitto condizionalmente sospese.

3. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate, alla luce delle tariffe, come in dispositivo.

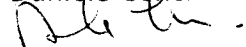
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese di giudizio in favore delle parti civili (omissis) e (omissis), liquidate in euro tremila, oltre accessori come per legge.

Così deciso il 21/03/2017.

Il Consigliere estensore

Daniele Cenci



Il Presidente

Rocco Marco Blaiotta



Depositata in Cancelleria

Oggi,

31 MAG. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Corra





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 31 maggio 2017

La presente copia si compone di 10 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92